



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Regolamento “per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunali delle associazioni”

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 27/04/2021



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni

Art. 3 – Articolazione dell'Albo

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 5 – Modalità di iscrizione all'Albo

Art. 6 – Termine dell'iscrizione e istruttoria

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

Art. 9 – Pubblicità dell'Albo



Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni operanti nel territorio del Comune di Stigliano.
- 2) Il Comune di Stigliano riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.
- 3) Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa ed il contributo in campo civile, sociale, culturale, storico, artistico, scientifico, ambientale, turistico e sportivo.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni

- 1) Richiamato l'art. 12 della Legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 37 e ss. dello Statuto comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni al fine di disciplinare i rapporti di comunicazione e collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le Associazioni del territorio comunale, che operano per una o più finalità di cui al medesimo art. 37.e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili tra gli associati;
- 2) L'Albo ed il Regolamento riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle Associazioni, le attività propositive ed i sostegni che l'Amministrazione pone in essere nei confronti delle Associazioni.
- 3) Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure, trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale, devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.
- 4) L'iscrizione al predetto Albo non è consentita alle Associazioni sindacali, alle Associazioni politiche, ai partiti o gruppi politici, alle Associazioni aventi finalità economiche e finanziarie e a qualsiasi altro organismo, anche in forma singola, che persegue finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
- 5) Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'iscrizione nell'Albo comunale è condizione preferenziale per:
 - a) accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto da apposito regolamento comunale;
 - b) stipula di convenzioni con l'Amministrazione comunale;
 - c) utilizzo degli immobili, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale;
 - d) concessione del patrocinio e dell'attrezzatura dell'Ente.

Art. 3 – Articolazione dell'Albo

- 1) All'atto della domanda di iscrizione le Associazioni dovranno indicare le aree tematiche nelle quali vogliono operare.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni:



- a) le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice Terzo Settore) e s.m.i.;
 - b) le Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale (Onlus);
 - c) le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono attività in ambito comunale;
 - d) le Associazioni sportive dilettantistiche
- 2) Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3;
 - b) essere dotato di atto costitutivo o scrittura privata autenticata e di statuto;
 - c) essere caratterizzate da struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione e dalla gratuità delle cariche sociali.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

- 1) La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni deve essere indirizzata al Comune di Stigliano e trasmessa all'Ufficio protocollo del Comune su apposito modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda.
- 2) Alla domanda, che deve contenere le generalità dell'Associazione e del rappresentante legale nonché l'indicazione delle aree tematiche dovranno essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
 - b) copia del decreto di iscrizione all'Albo/Registro nazionale/Regionale e comunque secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (se in possesso);
 - c) relazione sull'attività associativa;
 - d) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - e) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
- 3) Per le sezioni locali di Associazioni a carattere nazionale/regionale o provinciale è sufficiente la presentazione dell'Atto costitutivo e dell'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal legale rappresentante della medesima associazione.

Art. 6 – Termine dell'iscrizione e istruttoria

- 1) La presentazione delle richieste di iscrizione all'Albo delle Associazioni può essere effettuata in qualunque momento.
- 2) L'iscrizione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo Generali con cadenza mensile.
- 3) La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del servizio Amministrativo per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4.
- 4) Le Associazioni richiedenti l'iscrizione, riconosciute idonee, saranno iscritte in ordine alfabetico in apposito Registro che costituisce l'Albo comunale delle Associazioni.
- 5) Avverso il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso nei termini di legge.



Art. 7 – Revisione periodica dell’Albo

- 1) Le Associazioni iscritte, in caso di modifica dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, devono presentare all’Amministrazione comunale apposita comunicazione con allegata la nuova documentazione.
- 2) L’iscrizione, in assenza di modifiche, viene rinnovata automaticamente ogni anno in sede di revisione dell’Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall’Albo

- 1) La cancellazione dall’Albo comunale delle Associazioni, con effetto dalla data del provvedimento, può essere disposta:
 - a) su richiesta del rappresentante legale dell’Associazione, con allegato il verbale dell’organo di amministrazione;
 - b) d’ufficio in caso di perdita di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione, di cui all’art. 4.
- 2) La cancellazione dall’Albo è comunicata all’Associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni dall’esecutività del provvedimento.
- 3) In caso di rapporti convenzionali in essere l’eventuale richiesta di cancellazione dall’Albo sarà possibile al termine della convenzione stessa.

Art. 9 – Pubblicità dell’Albo

- 1) Il Responsabile del Servizio amministrativo, con proprio atto, provvede ad incaricare il responsabile competente tra i dipendenti del settore, della tenuta del Registro delle Associazioni iscritte all’Albo comunale e della pubblicazione e dell’aggiornamento trimestrale in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Stigliano.

Allegata modulistica per istanza di iscrizione.